



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO VALUTAZIONI PRELIMINARI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Determinazione N. 7 / 2024

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 6 DEL D.LGS 152/06 PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ E SS.MM.II. CON RIFERIMENTO ALL'ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. PER IL PROGETTO DI MODIFICA DEL SISTEMA DI COMBUSTIONE DELLE FUMANE ORIGINATE DAL PROCESSO PRODUTTIVO DA REALIZZARSI PRESSO L'AREA SITA IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA, VIA COLOMBO N. 1.

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;-

- vii il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30/12/2023, relativo all'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all'Ing. Nicola Torricella;
- viii l'atto organizzativo n. 3 del 30 giugno 2023 prot. n. 46241/2023, relativo al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- ix il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- x la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2023-2025)

Richiamati:

- i il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- iv il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";

- vii la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- ix l’art. 19 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. inerente le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed in particolare il comma 6 che dispone:
 - il termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA fissato in 45 giorni dalla data di scadenza dell’invio delle osservazioni di cui al comma 4;
 - la possibilità di proroga del procedimento in casi eccezionali relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto per un periodo non superiore a 20 giorni;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 51444 del 25.07.2023 e completata con nota prot. n. 56368 del 17.08.2023 con cui la ditta Salgaim Ecologic S.p.A., con sede legale in Via degli Scrovegni 1 Padova 35131 (PD), chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di modifica del sistema di combustione delle fumane originate dal processo produttivo da realizzarsi presso l’area sita in comune di Campagna Lupia, Via Colombo n. 1;

Constatato che:

- i la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 lettera t) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;

Dato atto che:

- i con nota prot. n. 71915 del 20.10.2023 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare;
- ii con nota prot. n. 81004 del 29.11.2023 la ditta ha richiesto proroga per presentare le integrazioni. Tale proroga è stata concessa con nota prot. n. 82719 del 06.12.2023;
- iii con nota acquisita agli atti con prott. nn. 84248 e 84249 del 13.12.2023 sono pervenute le integrazioni richieste, pertanto il termine ultimo per la conclusione del procedimento risulta fissato alla data 08/01/2024
- iv i contenuti delle integrazioni fornite necessita di valutazioni che richiedono particolari approfondimenti in ordine alla rilevanza dell’impatto

Considerato che il progetto in questione implica aspetti valutativi complessi, non compatibili con i tempi stabiliti per l’istruttoria ai fini dell’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Dato atto che la complessità nel caso di specie consiste nel confronto tra gli impatti indotti dalla modifica progettuale richiesta nell’istanza con quelli relativi all’intero impianto esistente, in considerazione anche della vigente autorizzazione AIA e del riesame in corso;

determina

- 1 il termine previsto dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per la ditta Salgaim Ecologic S.p.A. relativo al progetto di modifica del sistema di combustione delle fumane originate dal processo produttivo da

realizzarsi presso l'area sita in comune di Campagna Lupia, Via Colombo n. 1, è prorogato di ulteriori **20 giorni**. Il nuovo termine è pertanto fissato per il giorno **28.01.2024**.

- 2 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
- 3 Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Salgaim Ecologic S.p.A.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente